

# In studio anche l'apprendistato che vale per il praticantato

---

## Contratto nazionale

---

Possibili destinatari  
i giovani di età compresa  
fra i 18 e i 29 anni

---

Il contratto per i dipendenti degli studi professionali, firmato venerdì scorso da Confprofessioni e i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uilutucs, costituisce per le sigle dei lavoratori un risultato che può aprire al rinnovo in altri comparti.

In un quadro complessivo di stallo della contrattazione, soprattutto nei settori del terziario, l'intesa sottoscritta rappresenta un importante traguardo, commenta il comunicato della Filcams Cgil.

Il segretario nazionale della Uilutucs Gabriele Fiorino sottolinea co-

me l'incremento salariale che costituisce una risposta all'inflazione. Tuttavia, l'accento cade anche sulla disciplina dei diritti e sull'estensione dell'assistenza sanitaria, in prospettiva, per i familiari dei dipendenti degli studi. Da sottolineare il rafforzamento del sistema della bilateralità.

Sul sostegno alla genitorialità, per esempio con l'innalzamento della percentuale di integrazione per il congedo di maternità insiste la segretaria di federazione cislina, Aurora Blanca.

Il contratto contiene una disciplina completa dell'apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale e per il professionalizzante.

Inoltre è stato regolato l'apprendistato di alta formazione e ricerca che può costituire la via di accesso alle professioni ordinarie, in sostituzione del tirocinio.

Per l'apprendistato (validi an-

che i periodi effettuati presso un altro datore di lavoro) occorre la presenza di un tutor. Per valere come tirocinio deve essere svolto, naturalmente, presso un professionista iscritto all'Albo ed essere finalizzato alla corretta preparazione professionale e deontologica. La durata non può essere inferiore a sei mesi fino a coprire tutto il periodo richiesto per la pratica professionale.

Il contratto di alta formazione è diretto a giovani da 18 a 29 anni, in possesso del titolo per l'iscrizione al registro dei praticanti.

Il piano formativo deve essere coerente con l'ordinamento professionale. Deve essere firmato un protocollo tra il datore di lavoro e l'Ordine: la formazione, interna ed esterna, non può essere inferiore a 300 ore.

—M.C.D.